



REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DEL VIGILE FUORI SERVIZIO E VIGILE ONORARIO

ROMENO - SALTER - MALGOLO

I Vigili del fuoco Fuori Servizio e i Vigili Onorari come contemplati agli Art. 7 comma a) e Art. 9 dello Statuto Tipo dei Corpi Vigili del fuoco volontari:

1. Sono equipaggiati con divisa da parata e/o da casermaggio con apposito fregio.

2. Possono svolgere le seguenti attività:

Fino al compimento del settantesimo anno di età:

- attività di istruttore VV.F. allievi
- attività quale giudice di gara CTIF
- attività ricreative nell'ambito del Corpo/Unione/Federazione
- attività di rappresentanza del Corpo
- guida di automezzi consentiti dalla patente di servizio posseduta, per i compiti di cui sopra

Fino al compimento dell'ottantesimo anno di età:

- attività quale giudice di gara CTIF
- attività ricreative nell'ambito del Corpo/Unione/Federazione
- attività di rappresentanza del Corpo

Approvato con delibera di consiglio n. 20 dd. 10.06.2024



IL SINDACO

Luca Fallor



REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DEL VIGILE DEL FUOCO DI COMPLEMENTO

ROMENO - SALTER - MALGOLO

1. Il Vigile del fuoco di complemento viene equipaggiato con il capo tecnico, così come definito nel capitolato tecnico.

2. Al Vigile di complemento non è consentita l'attività che preveda l'utilizzo di DPI EN 469, sistemi anticaduta, antitaglio, DPI APVR, DPI NBCR, DPI nautici.

3. Il Vigile di complemento può svolgere le seguenti attività in base all'esito della visita medica:

- guida di automezzi consentiti dalla patente di servizio posseduta purché non in emergenza (*)
- attività con VV.F. allievi, dopo adeguata formazione
- attività logistica e di supporto (**)
- attività di formazione

(*) sono consentiti: rifornimenti carburante, manutenzione automezzi, revisioni periodiche, attività di trasporto del personale o materiali/attrezzature

(**) supporto alle comunicazioni radio, vettovagliamento, attività di casermaggio, controllo attrezzatura, manutenzione attrezzatura e mezzi del Corpo

Approvato con delibera di consiglio n. 20 dd. 10.06.2024



IL SINDACO

Luca Fattor



REGOLAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALLIEVI DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL TRENTINO

ROMENO - SALTER - MALGOLO

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento riporta le norme volte ad assicurare il corretto e funzionale svolgimento dell'attività dei Vigili del fuoco allievi ed è parte integrante dello Statuto dei Corpi di Romeno – Salter – Malgolo.

Art. 2 Modalità formative

1. L'Allievo è iscritto in un ruolo provvisorio per la durata massima di dodici mesi; superato positivamente tale periodo l'Allievo è ammesso definitivamente nel Corpo, dopo la prestazione della "promessa" con la formula seguente: "Prometto di ubbidire ai miei superiori del Corpo, dell'Unione e della Federazione e di adempiere al meglio e coscienziosamente agli impegni che assumo entrando volontariamente negli Allievi vigili del fuoco volontari di (nome del Corpo di appartenenza)".

2. Le attività formative degli Allievi sono a carattere propedeutico alle attività pompieristiche vere e proprie e concernono i seguenti ambiti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) attività fisica di base; attività sportiva; nozioni di pronto soccorso; manovre ed esercitazioni; saggi dimostrativi e CTIF; escursionismo e campeggio come conoscenza dell'ambiente; manovre di assicurazione, di autoassicurazione ed elementi di arrampicata in roccia; tecniche dello stare in acqua e salvamento; visite guidate; attività addestrativa e formativa al castello di manovra con percorsi vari; conoscenza delle attrezzature pompieristiche;

b) attività didattica in materia di educazione civica, educazione stradale, ordinamento dei vigili del fuoco, elementi di topografia e conoscenze sulla prevenzione; c) altre attività ritenute utili ai fini della formazione. 3. L'attività formativa degli Allievi avviene secondo la suddivisione nelle seguenti fasce d'età:

a) 10-11-12 anni → 1a fascia

b) 13-14-15 anni → 2a fascia

c) 16-17 anni → 3a fascia.

4. Sono previste prove di valutazione a carattere psico-fisico, tecnico-addestrativo e culturale per verificare livello di apprendimento raggiunto

5. L'Allievo di III fascia può partecipare alle manovre addestrative svolte dal Corpo, dotato di idoneo equipaggiamento, purché le manovre siano compatibili con il grado di addestramento e di preparazione raggiunti dall'Allievo, a giudizio del Comandante del Corpo, sentito il responsabile degli Allievi.

6. Ai fini dell'effettuazione delle prove valutative di passaggio da una fascia all'altra, in ogni distretto è costituita un'apposita commissione formata da almeno due Istruttori degli Allievi del distretto e presieduta dal Comandante del Corpo a cui appartiene l'Allievo.



7. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 dello Statuto dei Corpi, al compimento del diciassettesimo anno di età, l'Allievo può frequentare il corso di base, limitatamente alle parti dello stesso che non comportano rischi per la sua incolumità.

8. Le modalità di svolgimento e di esecuzione delle attività previste da quest'articolo sono stabilite dalla Federazione provinciale.

9. Tutte le attività formative, in quanto compatibili, possono essere svolte a vari livelli territoriali: comunali, distrettuali, provinciali, ecc...

Art. 3 Diritti e doveri dell'Allievo

1. L'Allievo ha diritto di vivere positivamente l'esperienza formativa all'interno del Corpo dei Vigili del fuoco volontari, al fine di trarne elementi e valori per l'arricchimento della sua personalità e delle sue conoscenze teorico-pratiche sul mondo pompieristico e sulla protezione civile in generale.

2. L'Allievo ha diritto di:

- a) partecipare in modo consapevole e costruttivo a tutte le attività formative;
- b) ricevere in uso dal Corpo, l'equipaggiamento necessario per svolgere le attività programmate;
- c) essere assicurato contro gli infortuni secondo le modalità previste dalla Provincia autonoma di Trento.

3. L'Allievo ha il dovere di:

- a) partecipare alle attività previste;
- b) tenere un comportamento corretto;
- c) rispettare gli statuti ed i regolamenti;
- d) partecipare all'incontro annuale convocato dal Comandante del Corpo ed organizzato dal Corpo di appartenenza, tra il responsabile degli allievi del Corpo, gli istruttori ed i genitori o gli esercenti la patria potestà dell'Allievo.

4. In attività di servizio e nei luoghi istituzionali all'Allievo è vietato:

- a) fumare o assumere bevande alcoliche;
- b) assumere sostanze eccitanti, stimolanti, psicotrope, farmaci incompatibili con lo svolgimento del servizio e simili;
- c) utilizzare attrezzature o apparecchiature senza l'autorizzazione degli istruttori;
- d) portare strumenti da punta o da taglio o corpi contundenti non costituenti la normale dotazione di servizio.

Art. 4 Diritti e doveri dei genitori o degli esercenti la patria potestà dell'Allievo

1. I genitori o gli esercenti patria potestà dell'Allievo concorrono con gli istruttori all'insegnamento dei doveri di obbedienza, lealtà, rispetto, puntualità e quant'altro possa giovare alla formazione dei giovani in ambito pompieristico e a favorirne l'attività.



2. I genitori o gli esercenti la patria potestà hanno il diritto di essere informati circa le attività svolte dall'Allievo, il suo interessamento, il grado di partecipazione, i risultati conseguiti.
3. I genitori o gli esercenti la patria potestà dell'Allievo hanno il dovere di segnalare per iscritto al Comandante, ogni impedimento dell'Allievo alla partecipazione alle attività formative e ogni altra notizia utile al buon andamento degli Allievi, di cui siano a conoscenza.
4. In caso di oggettiva impossibilità dell'Allievo a proseguire, i genitori o gli esercenti la patria potestà hanno il dovere di comunicare sollecitamente la circostanza e di rassegnarne le dimissioni.
5. Ai genitori dell'Allievo è fatto obbligo di segnalare immediatamente al Comandante per tramite dell'Istruttore, l'insorgenza di stati di disagio, malattie o stati patologici incompatibili con l'attività addestrativa o la permanenza nel Corpo.

Approvato con delibera di consiglio n. 20 dd. 10.06.2024



IL SINDACO

Luca Fattor



REGOLAMENTO CONTABILE DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

ROMENO - SALTER - MALGOLO

Art. 1 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dello stesso anno.
2. L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano nel corso dell'anno solare. La contabilità è distinta fra le operazioni che riguardano la gestione dell'esercizio di riferimento (gestione di competenza) e le operazioni che si riferiscono ad impegni o accertamenti degli esercizi precedenti (operazioni in conto residui).

Art. 2 Autonomia della gestione

1. Il servizio antincendi è espletato direttamente dal corpo o dai corpi dei vigili del fuoco volontari e funziona amministrativamente e finanziariamente in forma autonoma rispetto agli altri servizi comunali.
2. Ogni corpo dei vigili del fuoco volontari ha un proprio bilancio di previsione ed un suo rendiconto.

Art. 3 Presentazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione, predisposto dal comandante del corpo d'intesa con il direttivo, è approvato dall'assemblea generale del corpo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
2. Il bilancio, ottenuta l'approvazione dell'assemblea generale, è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale, previo parere del dirigente del servizio antincendi della Provincia autonoma di Trento.
3. Al bilancio devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) composizione del corpo: elenco del personale in servizio alla data di approvazione del bilancio, con indicazione del cognome e del nome dei vigili, del grado o qualifica rivestita e della data di nascita;
 - b) dotazioni del corpo: elencazione degli automezzi, attrezzature, arredamenti e materiali in dotazione alla data di approvazione del bilancio. Dovrà essere indicata, per ogni voce, la quantità disponibile, la funzionalità o stato d'uso e la data di acquisto o immatricolazione.

Art. 4 Bilancio di previsione

1. Le previsioni del bilancio, elaborato in conformità all'allegato A, sono formulate in termini di competenza. 2. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:
 - a) l'ammontare delle previsioni relative all'esercizio in corso;
 - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;



c) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

3. I residui attivi e passivi di cui al precedente punto 2 relativi a medesimi capitoli di più esercizi possono essere indicati cumulativamente. In tal caso deve essere allegata al bilancio apposita distinta riportante la descrizione analitica dei diversi residui imputati a ciascun capitolo di entrata o di spesa.

4. Tra le entrate di cui al precedente punto 1 è iscritto l'avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, che non può, in alcun modo, essere accantonato per fronteggiare spese future non previste in bilancio.

5. Il bilancio di previsione è composto dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa, dal quadro generale riassuntivo e dagli allegati relativi.

Art. 5 Stanziamenti di bilancio

1. Gli stanziamenti di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per l'esercizio del servizio antincendi, secondo la classificazione stabilita ai successivi artt. 7 e 8.

Art. 6 Universalità ed integrità del bilancio

1. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e delle eventuali altre spese ad esse connesse.

2. Tutte le spese sono iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte dalle entrate eventualmente ad esse correlate.

3. Sono vietate, sotto qualsiasi forma, le gestioni di fondi al di fuori del bilancio di previsione.

Art. 7 Classificazione delle entrate

1. Nel bilancio di previsione del corpo vigili del fuoco volontari le entrate sono classificate secondo i seguenti titoli:

- TITOLO I: entrate per servizi retribuiti;
- TITOLO II: entrate derivanti da contributi di parte corrente ed assegnazioni di enti vari;
- TITOLO III: entrate derivanti da alienazioni, contributi in conto capitale ed assegnazioni di enti o privati;
- TITOLO IV: entrate per partite di giro.

2. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

Art. 8 Classificazione delle spese

1. Nel bilancio di previsione del corpo vigili del fuoco volontari le spese sono classificate secondo i seguenti titoli:

- TITOLO I: spese correnti;
- TITOLO II: spese in conto capitale;
- TITOLO III: spese per partite di giro.



2. Le spese sono altresì ripartite in sezioni secondo la loro area di destinazione ed in capitoli secondo l'oggetto.

Art. 9 Fondo di riserva per spese impreviste

1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste, di importo non superiore al 10 per cento del totale dei primi due titoli delle entrate.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente punto 1 e conseguente aumento degli stanziamenti previsti ai vari capitoli di spesa è disposto su proposta del comandante del corpo e convalidata dal direttivo.

Art. 10 Storni di fondi e variazioni di bilancio

1. All'interno di ciascun titolo di spesa è ammesso, oltre a quanto previsto al precedente art. 9, con assenso del direttivo del corpo, il trasporto di somme da un capitolo all'altro ove il capitolo dal quale viene effettuato lo storno presenti sufficiente disponibilità in riferimento al fabbisogno relativo all'esercizio.
2. Eventuali nuove e maggiori spese che si dovessero prevedere nel corso dell'esercizio non finanziabili con il fondo di riserva di cui all'art. 9 e/o con storni di cui al precedente comma, possono essere fronteggiate mediante l'accertamento di nuove o maggiori entrate, previa variazione di bilancio deliberata dal consiglio comunale.
3. Per ogni modifica agli stanziamenti previsti deve essere osservato l'equilibrio di bilancio.

Art. 11 Gestione del servizio antincendi

1. Il comandante del corpo vigili del fuoco volontari provvede, sulla base delle indicazioni del direttivo, all'amministrazione dei beni al medesimo assegnati.
2. Il comandante rilascia, unitamente al cassiere, quietanza di tutte le entrate del corpo ed autorizza, anche mediante dichiarazione apposta sulle note o fatture, i pagamenti delle spese deliberate dal direttivo. Il comandante risponde in proprio di tutta la gestione del corpo verso il consiglio comunale.
3. Il comandante è consegnatario responsabile dei locali e di tutti i beni mobili ed immobili assegnati al corpo vigili del fuoco volontari. Dei medesimi deve essere redatto un esatto inventario, da aggiornare annualmente in sede di predisposizione del conto consuntivo al quale è allegato. L'inventario è sottoscritto dal comandante del corpo e dal magazziniere responsabile. Copia dell'inventario è depositata presso la segreteria del comune.

Art. 12 Servizio di cassa

1. Il cassiere, nominato in base al regolamento del corpo, effettua il pagamento delle spese e l'incasso dei proventi. E' responsabile, altresì, della regolare e corretta tenuta della contabilità del corpo, in osservanza della vigente normativa e secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Tutte le operazioni inerenti la gestione finanziaria del corpo devono essere effettuate tramite un istituto di credito locale; le relative scritture contabili sono tenute distintamente per ogni capitolo di entrata e di spesa.
3. È consentita l'anticipazione di fondi al cassiere, per il servizio di economato, fino all'importo massimo di € 1.500 (millecinquecento), da utilizzare per spese minute d'ufficio, di acquisto di materiali, per erogazione per servizi inerenti il funzionamento del corpo ecc., che presentino il



carattere di urgente pagamento. Il fondo di cassa anzi citato può essere reintegrato nel corso dell'esercizio con autorizzazione del direttivo.

Art. 13 Contributi del comune

1. Il consiglio comunale può determinare, in sede di approvazione del bilancio del comune, l'entità del contributo ordinario, posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al corpo vigili del fuoco volontari a pareggio del bilancio.
2. Eventuali contributi straordinari per il finanziamento di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti ecc., sono determinati, dal comune, in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore.

Art. 14 Contributo ordinario della Cassa provinciale antincendi

1. La Cassa provinciale antincendi provvede, entro il mese di aprile di ogni anno, alla determinazione dei contributi ordinari quale concorso alle spese ordinarie di gestione dei corpi vigili del fuoco volontari del Trentino, secondo parametri e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 15 Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione è reso dal comandante del corpo entro il mese di gennaio di ogni anno. Lo stesso, redatto su modello conforme all'allegato B, è corredato delle pezze giustificative delle spese relative alla gestione medesima.
2. Il rendiconto del corpo vigili del fuoco volontari è composto:
 - dal conto finanziario relativo alla gestione del bilancio;
 - dall'inventario aggiornato alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, degli automezzi, attrezzatura, arredamenti e materiali in dotazione al corpo.
3. In relazione alla classificazione del bilancio preventivo, nel rendiconto sono indicati, per ciascun capitolo di entrata o di spesa:
 - l'ammontare delle previsioni definitive di competenza;
 - l'ammontare delle entrate riscosse e delle spese pagate in conto competenza;
 - l'ammontare delle entrate rimaste da riscuotere e delle spese rimaste da pagare in conto competenza (residui attivi e passivi);
 - l'ammontare complessivo delle entrate accertate e delle spese impegnate nel corso dell'esercizio. Distintamente per ogni residuo attivo o passivo degli esercizi precedenti sono indicati i seguenti dati:
 - l'anno di riferimento della somma riportata a residui;
 - l'importo;
 - gli importi riscossi o pagati in corso d'esercizio;
 - gli importi da riportare a residui.
4. Il rendiconto è sottoscritto dal comandante del corpo, nonché, per la parte di rispettiva competenza, dal cassiere, dal segretario e dal magazziniere. Lo stesso, ottenuta l'approvazione dell'assemblea generale del corpo, è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale.



Art. 16 Spese a calcolo

1. Sono definite spese a calcolo, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del DPGR 28/5/1999 n. 4/L, le spese ricorrenti e di carattere variabile necessarie per la manutenzione dei beni immobili o per la manutenzione, riparazione o sostituzione di beni mobili, macchinari e attrezzature in proprietà o in disponibilità del Corpo VV.F. volontari nonché ogni spesa, sempre di carattere ricorrente, che trovi imputazione sulla parte corrente del bilancio e sia necessaria per l'ordinario funzionamento degli uffici e per la gestione del servizio antincendi comunale, come definite e individuate nel successivo comma 2.

2. Sono considerate spese a calcolo, assunte entro i limiti di spesa di € 1.500 e pagate secondo le modalità previste nella norma medesima, le spese rientranti nelle seguenti tipologie:

spese per manutenzione e pulizia di locali, infrastrutture e impianti in uso al Corpo quali ad esempio la sede, l'autorimessa, il magazzino, lo spogliatoio, gli uffici, il castello di manovra, gli impianti di lavaggio, asciugatura, aspirafumo, mantenimento batterie.

spese per acquisto di materiali e noleggio di macchinari necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta per interventi relativi a realizzazione di opere di miglioramento della struttura;

spese per sostituzione, manutenzione, riparazione dei seguenti beni mobili, se necessari per il funzionamento degli uffici e per servizi resi dal Corpo: utensili, strumenti e materiale tecnico (radio, cercapersone, manichette, lance, raccordi), elementi di arredo di locali e infrastrutture del Corpo, piccoli impianti e apparecchiature, compresi telefoni, computer, fotocopiatrici e stampanti;

manutenzione o riparazione dei beni mobili di cui alla precedente lettera c);

acquisto materiale di ricambio per attrezzature di lavoro, d'ufficio, attrezzature informatiche, comprese spese per assistenza e manutenzione software e hardware; acquisto di licenze per uso di programmi informatici;

provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli e materiale simile per uso ordinario d'ufficio;

acquisto di combustibile e lubrificanti per mezzi del Corpo; acquisto di materiale di ricambio, manutenzione/riparazione di veicoli; manutenzione, riparazione, sostituzione di effetti di corredo ai Vigili;

abbonamenti a riviste e periodici, anche on line; acquisti di libri e materiale audiovisivo;

spese per stampa e rilegatura di libri, pubblicazioni, atti e documenti; trasporti e spedizioni;

spese di rappresentanza;

spese necessarie per acquisto di materiale e beni per attività pompieristica a carattere istituzionale o extra-istituto in caso di interventi, corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni, manovre ed esercitazioni, gare o avvenimenti organizzati dal Corpo;

3. Fatte salve le ordinarie norme per l'acquisto di beni e servizi, le spese in economia rientranti nella tipologia delle spese a calcolo, sono assunte secondo le modalità indicate nel presente articolo.

4. Le spese a calcolo, sono ordinate dal Cassiere o dal Comandante nei limiti e con le modalità seguenti:



a) i singoli atti di spesa non possono superare il limite di importo di € 1.500 ed è vietato suddividere artificiosamente gli importi dei singoli atti di spesa allo scopo di eludere tale limite di spesa;

b) il responsabile incaricato per gli acquisti è tenuto a valutare la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi;

c) è ammesso rivolgersi, adeguatamente motivando, anche a ditte che hanno indicato prezzi maggiori rispetto ad altre nel caso in cui necessiti acquistare particolari prodotti.

5. I contratti per l'acquisto di beni e servizi di cui al presente articolo sono conclusi dal responsabile degli acquisti del Corpo, che provvede alle necessarie ordinazioni, di norma con buoni d'ordine, fatti salvi particolari limitati casi, indicati dalle norme organizzative interne, per i quali è ammesso prescindere, utilizzando le forme ordinarie del commercio. Seguono allegati tabellari sulla composizione del bilancio.

Approvato con delibera di consiglio n. 20 dd. 10.06.2024



IL SINDACO

Luca Fattori



STATUTO DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

ROMENO - SALTER - MALGOLO

Art. 1 SEDE

1. I Corpi dei Vigili del fuoco volontari di Romeno – Salter - Malgolo, in seguito denominato brevemente “Corpo”, hanno la propria sede nelle frazioni di Romeno – Salter - Malgolo nel Comune di Romeno.

Art. 2 SCOPI

1. Il Corpo, nell'ambito delle leggi regionali e provinciali vigenti, costituisce una struttura operativa del Servizio antincendi e della Protezione civile ed ha lo scopo di:

- a) provvedere alla estinzione degli incendi;
- b) allontanare i pericoli che minacciano la comunità o i singoli, nei casi di calamità di qualsiasi genere;
- c) prestare soccorsi tecnici in genere, in caso di richiesta urgente, per la salvezza delle persone e delle cose, compresi quelli riguardanti il ripristino dei servizi essenziali alla vita della popolazione;
- d) provvedere alla prevenzione ed al controllo degli incendi nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;
- e) provvedere al soccorso pubblico urgente con primaria competenza all'interno del territorio comunale, secondo le linee guida dei piani di allertamento adottati.

2. Per il raggiungimento di tali scopi, il Corpo si prefigge in particolare:

- a) di creare fra i propri componenti un vivo spirito di solidarietà, di spronarli ad adempiere con ogni disponibilità, generosità e scrupolo ai propri doveri, mantenendo fra di loro rapporti di amicizia, cordialità e di rispetto reciproco;
- b) di informare e formare, con metodi uniformi ed in modo periodico, i propri componenti.
- c) di rispettare puntualmente quanto previsto dagli statuti e dai regolamenti di Unione distrettuale e Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari.
- d) di rispettare il codice deontologico del vigile del fuoco approvato dall'assemblea dei comandanti dei Corpi VV.F. volontari del Trentino

3. Il Corpo, in quanto istituzione di carattere comunale e quale parte integrante della comunità locale, può partecipare alle manifestazioni ufficiali promosse dal Comune, se ed in quanto richiesto dallo stesso.

4. Il Corpo può inoltre prestare servizio di collaborazione all'autorità di pubblica sicurezza.

ART. 2 bis Rapporti tra i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Malgolo, Romeno e Salter

All'interno del Comune di Romeno sono stati costituiti e sono tutt'ora attivi tre distinti Corpi di Vigili del fuoco volontari, facenti capo alle tre frazioni di Malgolo, Romeno e Salter.



I tre Corpi si impegnano a collaborare attivamente tra di loro ed a porre in essere tutte quelle iniziative che possono garantire una maggiore efficienza interventistica sull'intero territorio comunale, che dovrà essere adeguatamente conosciuto da tutti i Vigili. A tal fine gli stessi si impegnano a promuovere manovre ed iniziative congiunte, volte a rispondere alle molteplici esigenze di tutta la popolazione del Comune di Romeno, concordando tra loro adeguate specializzazioni.

Il finanziamento dei mezzi da parte del Consiglio Comunale dovrà evitare doppioni (salvo la dotazione base e DPI di ogni vigile) tra i tre corpi presenti ed essere volto a seguire le specifiche specializzazioni che i tre Corpi intenderanno ricoprire.

Il Sindaco, informato il singolo comandante del corpo competente, potrà autorizzare l'utilizzo di tutti i mezzi in dotazione ad un corpo agli altri, nell'ottica della massima collaborazione e del miglior utilizzo delle risorse comunali, a vantaggio della cittadinanza del Comune di Romeno”;

Art. 3 COMPOSIZIONE

1. Il Corpo è composto dai Vigili del fuoco di ambo i sessi, di seguito citati come “vigili”:

- a) in servizio attivo;
- b) di complemento;
- c) allievi;
- d) onorari;
- e) fuori servizio

2. Fanno parte del Corpo anche i Sostenitori.

Art. 4 VIGILI DEL FUOCO IN SERVIZIO ATTIVO

1. Quali Vigili del fuoco in servizio attivo possono essere assunte e impiegate solo persone che abbiano raggiunto i 18 anni e fino al compimento dei 65 anni di età, capaci di soddisfare alle esigenze del Corpo ed aventi i seguenti requisiti:

- a) idoneità psico-fisica certificata dal medico competente secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta provinciale vigente e secondo i parametri della scheda medica approvata dalla Cassa provinciale antincendi;
- b) residenza nel Comune di appartenenza del Corpo, al momento dell'assunzione;
- c) non aver commesso reati, con sentenza passata in giudicato, che comportino la perdita del godimento dei diritti civili e politici.
- d) non aver compiuto i 45 anni di età al momento dell'assunzione.

2. Le domande di assunzione, pervenute a seguito di indizione di apposito bando comunale, sono rivolte per iscritto dall'aspirante vigile al Sindaco del Comune, tramite il Comandante del Corpo. Il Sindaco, esaminate la rispondenza e la regolarità delle domande ai requisiti di cui al punto 1 lett. b) e c) del presente articolo 4, comunica l'elenco degli aspiranti al Direttivo del Corpo, che decide sull'iscrizione.

3. Il Sindaco, per particolari e motivate situazioni corredate da adeguata documentazione e acquisito il parere dell'Ispettore Distrettuale, può derogare dai requisiti previsti al punto 1 b).



4. L'aspirante Vigile del fuoco deve attestare il requisito di cui al comma 1 lettera a), conseguire l'idoneità nelle prove attitudinali e ginnico fisiche organizzate dalla Federazione provinciale e frequentare con esito positivo il corso di base, entro il secondo anno dalla data di assunzione in prova. Fino all'effettuazione di detto corso ed al conseguimento delle idoneità, il Vigile può partecipare solo all'attività abilitata tramite corsi di formazione. Al termine del periodo di prova, il mancato superamento delle prove ginniche e/o la mancata frequenza con esito positivo del corso di base, comportano per l'aspirante Vigile la sospensione dal servizio, fatte salve cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del Vigile.

5. In caso di mancata assunzione, l'interessato ha facoltà di ricorrere all'Assemblea del Corpo, che decide definitivamente.

6. All'atto dell'inquadramento definitivo, il Vigile deve prestare promessa solenne davanti al Sindaco ed al Comandante pronunciando la seguente formula: "Prometto di rispettare la Costituzione della Repubblica, le leggi dello Stato, della Regione, della Provincia ed i regolamenti del Comune in materia di servizi antincendi e di adempiere puntualmente e con coscienza ai doveri assunti, di operare con tutte le mie forze come vigile del fuoco alla difesa del prossimo. Dichiaro di avere piena conoscenza degli statuti del Corpo, dell'Unione e della Federazione, del codice deontologico del vigile del fuoco e mi impegno a rispettarli." Il Sindaco dispone l'assunzione con la seguente formula: "Da questo momento sei Vigile del fuoco volontario del Corpo di _____."

7. L'idoneità di cui al punto 1a) del presente articolo deve essere comprovata ogni cinque anni, fatto salvo che nel frattempo non siano intervenute cause invalidanti. In tal caso il Comandante può chiedere che il vigile si sottoponga ad una nuova visita medica, sospendendolo dal servizio fino all'effettuazione della visita stessa.

8. Il Vigile può essere temporaneamente dispensato o sospeso dal servizio secondo quanto previsto all'Art. 13 del presente regolamento.

9. Ogni Vigile riceve, all'atto dell'assunzione provvisoria, la tessera di riconoscimento. Il Corpo, anche tramite la Federazione, provvederà a mantenere lo stato di servizio del Vigile, nel quale devono essere registrati gli eventi importanti ai quali ha partecipato ed in particolare gli esiti dei corsi d'istruzione, le promozioni e le decorazioni.

10. In caso di trasferimento della residenza presso altro Comune, al vigile è consentito il passaggio diretto da un Corpo all'altro, anche in soprannumero, salvo quanto previsto all'Art. 16 comma 2d.

11. Il vigile del fuoco in servizio attivo può essere momentaneamente distaccato ed operare in un altro Corpo, previo accordo tra i Direttivi dei due Corpi che ne determini le modalità e successiva comunicazione alla Federazione.

12. Al compimento del 65° anno di età cessa il servizio con qualifica di Vigile del fuoco in servizio attivo.

Art. 5 VIGILI DEL FUOCO DI COMPLEMENTO

1. Tale categoria comprende i Vigili del fuoco che, alla visita medica di cui all'Art. 4 comma 1 lettera a), risultino idonei ai soli servizi complementari.

2. I Vigili del fuoco di complemento devono sottoporsi a visita medica ogni cinque anni e sono destinati a servizi di supporto tecnico e logistico non in emergenza che non comportino particolari rischi d'infortunio, così come definiti da apposito regolamento.

3. Al compimento del 65° anno di età il Vigile del fuoco di complemento cessa il servizio.



Art. 6 VIGILI DEL FUOCO ALLIEVI

1. Il Corpo mediante l'assunzione dei Vigili del fuoco Allievi, persegue lo scopo di formare e diffondere fra i giovani, i principi e i valori del volontariato pompieristico e di assicurare un costante reclutamento di Vigili del fuoco volontari in servizio attivo, nell'alveo delle tradizioni storiche locali.

2. Il Corpo dei Vigili del fuoco volontari, con deliberazione dell'assemblea, può costituire i Vigili del fuoco Allievi; dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Sindaco del Comune di appartenenza, all'Ispettore distrettuale territorialmente competente ed alla Federazione provinciale.

3. Possono essere ammessi, in qualità di Vigili del fuoco allievi, giovani che abbiano compiuto il 10° e non compiuto il 17° anno di età, fisicamente idonei alla specifica attività secondo le certificazioni del proprio medico curante, conformemente ai requisiti previsti dalla Cassa provinciale antincendi.

4. I Vigili del fuoco allievi possono essere reclutati tra giovani aventi le caratteristiche stabilite dal precedente comma 3, residenti nel Comune di appartenenza del Corpo o, nel caso il Corpo sia sprovvisto di allievi, nel Corpo più vicino previo accordo tra i rispettivi Sindaci e Comandanti, comunicazione agli Ispettori dei distretti competenti, e alla Federazione.

5. L'assunzione dei Vigili del fuoco allievi ha luogo sulla base di un apposito avviso pubblico, redatto sulla base del modello approvato dalla Federazione e adottato dal Comune. La domanda di assunzione dell'Allievo deve essere sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà o da chi abbia la legale rappresentanza dell'aspirante e deve essere corredata dalle dichiarazioni e dai documenti sanitari richiesti.

6. La domanda deve contenere la specifica dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente Statuto e del "Regolamento allievi" del Corpo dei Vigili del fuoco volontari nonché di accettazione del rischio connesso con lo svolgimento delle attività.

7. Le domande pervenute sono valutate dal Direttivo del Corpo, che ne stila la graduatoria e delibera l'ammissione degli aspiranti nei limiti dei posti disponibili.

8. La graduatoria degli aspiranti è formata sulla base di criteri predeterminati dal direttivo del Corpo tenendo conto di:

a) età dell'aspirante;

b) grado di idoneità fisica all'attività;

c) priorità cronologica di presentazione delle domande, a parità di requisiti.

9. L'avvenuta ammissione deve essere comunicata ai genitori o agli esercenti la patria potestà dell'Allievo a cura del Comandante del Corpo; i nominativi degli allievi sono comunicati anche al Sindaco del Comune di appartenenza, all'Ispettore distrettuale competente per territorio ed alla Federazione provinciale.

10. All'atto dell'ammissione deliberata dal direttivo, per ciascun Allievo sono predisposti una scheda personale e un tesserino di riconoscimento. La scheda personale deve essere conforme al modello approvato dalla Federazione provinciale e contenere i dati personali e le note caratteristiche dell'Allievo.

11. L'Allievo decade per i seguenti motivi:

a) compimento del diciottesimo anno di età;



- b) trasferimento della residenza in un altro Comune non vicino;
- c) trasferimento della residenza in un altro Comune vicino in assenza dell'accordo e della comunicazione prevista dal punto 4. del presente articolo;
- d) dimissioni volontarie;
- e) sopravvenuta inidoneità;
- f) espulsione.

Della decadenza dal servizio dal ruolo di Vigile del fuoco allievo è data comunicazione ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà, al Comune, all'Ispettore distrettuale territorialmente competente e alla Federazione provinciale.

12. Al compimento del diciottesimo anno d'età, su richiesta dell'interessato presentata al direttivo del Corpo, il passaggio dell'Allievo al servizio attivo, anche in soprannumero rispetto all'organico del Corpo, avviene con le modalità previste dall'Art. 4 comma 1 lettera c), comma 2 e comma 4 del presente statuto.

13. L'attività degli Allievi è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento adottato dal Comune di appartenenza, sulla base del "regolamento allievi tipo", parte integrante del presente Statuto e approvato dalla Giunta Provinciale.

14. I Vigili del fuoco allievi godono della tutela assicurativa per le attività esercitate ai sensi del regolamento. Al compimento del 16° anno di età essi possono, a giudizio del Comandante e sentito il Responsabile allievi che può esprimere un suo giudizio relativo alle capacità dell'allievo, partecipare alle manovre con i Vigili del fuoco in servizio attivo, purché muniti di idoneo equipaggiamento di protezione individuale.

15. Il Corpo può organizzare attività formative per gli Allievi anche concordando l'eventuale collaborazione con altri Corpi.

Art. 7 VIGILI e MEMBRI ONORARI

I Vigili onorari ed i Membri onorari sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Direttivo;

- a) I Vigili del fuoco particolarmente meritevoli, che abbiano terminato il servizio attivo o di complemento possono essere nominati Vigili Onorari
- b) Le Persone che abbiano acquisito meriti particolari per il servizio antincendi, possono essere nominati Membri Onorari

Art. 8 SOSTENITORI

L'Assemblea del Corpo può accogliere, in qualità Sostenitori, persone che si impegnano a versare un contributo annuo minimo, stabilito dal Direttivo, oppure a fornire servizi di supporto logistico, organizzativo e sociale. Può essere sostenitore il Vigile allievo che, al compimento del diciottesimo anno di età, non viene dichiarato idoneo al servizio attivo o che non supera le prove di cui all'Art. 6 punto n. 12;

Art. 9 VIGILI DEL FUOCO FUORI SERVIZIO

1. I Vigili del fuoco che per raggiunti limiti di età, hanno terminato il periodo di servizio attivo o di complemento, sono di diritto Vigili del fuoco fuori servizio.



2. I Vigili del fuoco che hanno cessato il servizio ai sensi del successivo Art. 11 comma 1 lettera a), possono essere nominati dal direttivo quali vigili fuori servizio.

3. Essi possono mantenere in uso la divisa da parata, fregiata dall'apposito stemma con i massimi gradi e le onorificenze conseguite in servizio, purché abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, sono considerati tutti i periodi, anche se non continuativi.

Art. 10 DIRITTI E DOVERI

1. Tutti i Vigili del fuoco hanno l'obbligo:

- a) di accorrere immediatamente per portare aiuto in caso di allarme;
- b) di presentarsi puntualmente e regolarmente ad ogni servizio;
- c) di dimostrarsi degni del Corpo mantenendo un comportamento esemplare in servizio e fuori;
- d) di mantenere con gli appartenenti al Corpo rapporti di rispetto, solidarietà, cordialità e correttezza;
- e) di curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento personale loro affidati;
- f) di osservare le disposizioni relative all'addestramento;
- g) di obbedire agli ordini di servizio dei superiori;
- h) di osservare le disposizioni e le precauzioni per prevenire gli infortuni a sé ed agli altri;
- i) di osservare diligentemente le norme del presente Statuto;
- l) di frequentare periodicamente i corsi di aggiornamento e di formazione;
- m) di usare e mantenere in modo corretto le attrezzature e i mezzi di servizio e garantire il corretto utilizzo dei DPI personali o collettivi.
- n) di rispettare il codice deontologico dei vigili del fuoco volontari

2. Ogni Vigile ha i seguenti diritti:

- a) di richiedere indennizzi e rimborsi spese per i danni economici, civili e morali che possano conseguire a sé stesso o alla propria famiglia a seguito di interventi previsti dal presente statuto;
- b) di essere assicurato contro gli infortuni e le malattie conseguibili in o per causa di servizio;
- c) di essere accettato e rispettato.

Art. 11 TERMINE DEL SERVIZIO

1. I componenti del Corpo cessano il servizio per:

- a) dimissioni;
- b) espulsione, sopravvenuta interdizione, sanzione disciplinare o esonero temporaneo, limitatamente al periodo richiesto dal Vigile o deliberato dal Direttivo;

2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Direttivo del Corpo. Sono irrevocabili ed immediatamente esecutive.



3. Alla cessazione dal servizio i capi di vestiario e di equipaggiamento individuale devono essere restituiti entro 15 giorni, salvo deroga ad insindacabile giudizio del Comandante.

Art. 12 SANZIONI DISCIPLINARI

1. I componenti del Corpo che tengono un comportamento scorretto o non consono a quanto riportato nello Statuto, possono incorrere in sanzioni disciplinari che aumentano in modo graduale, proporzionalmente alla gravità o alla reiterazione del comportamento. Tali sanzioni sono:

- a) primo richiamo scritto,
- b) secondo richiamo scritto,
- c) sospensione dal servizio,
- d) espulsione dal Corpo.

2. Il Vigile, che non mantiene un comportamento corretto, ma non tale da essere punito con l'espulsione, può, con delibera del Direttivo, essere sospeso dal servizio o dalle attività statutarie del Corpo.

3. Le sanzioni disciplinari ai punti a), b) c) sono deliberate dal direttivo del Corpo e notificate, tramite contestazione scritta dell'addebito, direttamente all'interessato, il quale può presentare memorie difensive o chiedere di essere personalmente sentito dal direttivo entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.

4. Il Direttivo del Corpo, se le giustificazioni addotte sono ritenute sufficienti, dispone l'archiviazione della procedura disciplinare.

5. Nel caso di sanzioni deliberate nei confronti di un Vigile del fuoco allievo, le relative comunicazioni vanno inoltrate ai genitori o a chi esercita la patria potestà.

6. Avverso alla decisione del Direttivo, l'interessato può ricorrere all'Assemblea del Corpo, che decide in via definitiva.

7. L'espulsione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Direttivo ed è efficace a partire dalla data di notifica della deliberazione all'interessato. Le cause dell'espulsione sono le seguenti:

- a) lesione al prestigio del Corpo;
- b) comportamento scorretto nei confronti dei componenti del Corpo;
- c) negligenza nel servizio, in particolare in caso di allarme o per assenze ingiustificate e reiterate dalle esercitazioni.

8. Contro la decisione di espulsione è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, al Collegio provinciale dei Probiviri, che decide in via definitiva.

9. I componenti del Corpo decadono anche per condanna passata in giudicato che comporti l'esclusione dalle liste elettorali;

10. I capi di vestiario e di equipaggiamento individuale, le attrezzature ricevute in dotazione, nonché il tesserino di riconoscimento e la patente di servizio devono essere restituiti presso la sede del Corpo entro 15 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di espulsione.

Art. 13 ESONERO TEMPORANEO DAL SERVIZIO



1. L'esonero temporaneo dal servizio è deliberato dal direttivo e comunicato per iscritto al Vigile nei seguenti casi:

a) dispensa dal servizio. Il Vigile che per un periodo prolungato e per giustificati motivi è impedito a prestare servizio, può essere dispensato, su richiesta dell'interessato, per il tempo necessario, che comunque non può essere superiore ai due anni, complessivamente;

b) sospensione dal servizio. La sospensione può avvenire per i motivi di cui al comma 2 dell'Art. 12, per mancanza temporanea dei requisiti psicofisici (malattia) o delle abilitazioni necessarie all'espletamento del servizio quali l'assenza reiterata, anche se giustificata, alle esercitazioni; la sospensione è altresì prevista per i motivi di cui all'Art. 4 comma 4

c) le interruzioni temporanee non devono essere considerate ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio;

d) la dispensa e la sospensione sono comunicate per iscritto al Vigile interessato e non revocano i diritti ed i doveri del Vigile stesso tranne quelli elencati all'Art. 10 punto 1 lettere a),b),f).

Art. 14 ORGANI DEL CORPO

1. Gli organi del Corpo sono:

a) l'Assemblea generale;

b) il Direttivo;

c) il Comandante.

Art. 15 L'ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale è composta dal Sindaco, dall'Ispettore Distrettuale, dai Vigili del fuoco in servizio attivo, dai Vigili del fuoco di complemento, nonché dai Vigili del fuoco allievi, dai Vigili onorari, dai Vigili fuori servizio e dai Sostenitori. Hanno diritto di voto i Vigili del fuoco in servizio attivo del Corpo ed il Sindaco.

2. All'Assemblea generale spetta:

a) l'approvazione della relazione e del bilancio preventivo annuale;

b) l'approvazione del conto consuntivo;

c) la designazione del Comandante e del Vicecomandante;

d) la designazione dei Capiplotone e dei Capisquadra;

e) la nomina del Segretario, del Cassiere, del Magazziniere;

f) la trattazione di mozioni regolarmente presentate;

g) la nomina dei Vigili onorari e Sostenitori;

h) l'espulsione dei componenti dal Corpo; i) il pronunciamento sulle controversie tra i vigili ed il Direttivo.

3. L'Assemblea generale ordinaria convocata per l'approvazione del rendiconto riferito all'esercizio precedente, deve aver luogo entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre per l'approvazione del bilancio di previsione, la stessa deve aver luogo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. L'Assemblea generale ordinaria può essere convocata ogni



qualvolta il Direttivo lo ritenga utile. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato a mezzo posta ordinaria o elettronica o circolare a mano, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

4. L'Assemblea generale straordinaria è convocata, nei modi di cui al comma precedente, dal Comandante su richiesta del Sindaco, o dell'Ispettore distrettuale, oppure qualora almeno un terzo degli aventi diritto di voto ne faccia richiesta scritta, almeno due settimane prima, indicandone il motivo.

5. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione se è presente la metà più uno degli aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, quando è presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.

6. Qualora dopo due convocazioni tenute a distanza di almeno 15 giorni una dall'altra, oppure in violazione di quanto previsto al comma 4., non si riesca a costituire validamente l'Assemblea, il Sindaco, sentito l'Ispettore distrettuale, provvederà a convocare nuovamente l'Assemblea, valida con qualsiasi numero di partecipanti e, laddove sia necessario, a sciogliere il Direttivo, presiedendo l'Assemblea stessa.

7. L'Assemblea è presieduta dal Comandante o, in sua assenza, dal Vicecomandante; su proposta del Comandante può essere altresì presieduta da un componente, votato a maggioranza dei presenti.

8. In caso di situazioni di emergenza ufficialmente dichiarata, è possibile effettuare le assemblee in modalità videoconferenza, secondo le normative vigenti.

Art. 16 IL DIRETTIVO DEL CORPO

1. Il Direttivo è composto da:

- a) il Comandante;
- b) il Vicecomandante;
- c) i Capiplotone e/o i Capisquadra;
- d) il Magazziniere;
- e) il Segretario;
- f) il Cassiere.

2. Il Direttivo delibera in merito a tutte le questioni per le quali la relativa decisione non è demandata ad altri organi. In particolare spetta al Direttivo:

- a) la stesura della relazione annuale;
- b) la predisposizione dell'ordine del giorno dell'Assemblea;
- c) la decisione sui nuovi acquisti di materiali, automezzi ed attrezzature;
- d) la decisione sull'assunzione dei componenti;
- e) la proposta di nomina dei Vigili onorari, e dei Sostenitori;



- f) la proposta di espulsione dei componenti;
- g) l'esonero dei componenti, su proposta del Comandante.
- h) la nomina dei vigili del fuoco fuori servizio in base all'Art. 9 comma 2.

3. Le sedute del Direttivo devono essere convocate secondo le necessità; in ogni caso è obbligatoria una convocazione ogni trimestre.

4. La convocazione del Direttivo deve essere comunicata ad ogni componente almeno tre giorni prima. Si prescinde dal predetto termine in caso di urgenza.

5. Il Comandante deve convocare il Direttivo entro otto giorni qualora un terzo dei componenti o il Sindaco o l'Ispettore distrettuale lo richiedano.

6. Il Direttivo è in numero legalmente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti, tra i quali il Comandante o il Vicecomandante.

Art. 17 IL COMANDANTE

1. Il Comandante del Corpo è nominato dal Sindaco su designazione dell'Assemblea. Dovrà essere scelto tra i Vigili del fuoco in servizio attivo da almeno 5 anni, con l'obbligo di frequentare l'apposito corso di formazione con esito favorevole entro un anno o comunque alla prima edizione disponibile, a pena di decadenza. Sarà designato Comandante, il Vigile del Fuoco che otterrà i due terzi dei voti dei presenti all'Assemblea, aventi diritto di voto, validamente costituita con le modalità della prima convocazione. La carica di comandante è incompatibile nei casi previsti dal Codice deontologico.

2. In casi eccezionali come la costituzione di un nuovo Corpo, oppure nel caso in cui nessun Vigile abbia i requisiti di anzianità di servizio, il Comandante può essere designato fra uno dei componenti in servizio attivo, con l'obbligo di frequentare l'apposito corso di formazione con esito favorevole entro un anno o comunque alla prima edizione disponibile.

3. La nomina deve essere comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione Distrettuale competente per territorio, al Dirigente provinciale del Servizio Antincendi e Protezione Civile per l'approvazione di cui all'Art. 16 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954. In assenza di osservazioni in merito da parte del Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile, la nomina si intende approvata.

4. Il Comandante, presiede tutte le riunioni ed assemblee. Assume il comando in tutti gli interventi in conformità delle leggi sul servizio antincendi. E' il legale rappresentante del Corpo e ne ha l'amministrazione, rispondendone di fronte al Comune.

5. Il Comandante dura in carica 5 anni dalla data di approvazione della nomina da parte del Dirigente del Servizio Antincendi e P.C., può essere riconfermato.

6. In particolare spetta al Comandante:

- a) la proposta del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) la suddivisione del Corpo in plotoni e squadre;
- c) la nomina o la revoca dei Caposquadra e Capoplotone;
- d) la consegna ed il ritiro dei DPI ai Vigili;
- e) la convocazione alle esercitazioni, interventi, manifestazioni, sedute ed assemblee;



- f) la sorveglianza sulla manutenzione delle attrezzature e degli impianti antincendio;
- g) la tenuta dei registri dei componenti;
- h) la stesura dei rapporti di servizio;
- i) la comunicazione al Comune, alla Cassa provinciale antincendi ed alla Federazione provinciale, relativa a infortuni e fatti di responsabilità civile;
- l) la partecipazione all'Assemblea provinciale e distrettuale;
- m) il rilascio di pareri richiesti al Corpo;
- n) stipulare i contratti aventi ad oggetto i lavori e le forniture di beni e di servizi funzionali alle attività del Corpo.

7. In ambito operativo spetta al Comandante:

- a) dirigere le operazioni di soccorso pubblico urgente;
- b) supportare il Sindaco, per le valutazioni tecniche relative all'impatto degli eventi calamitosi e degli eventi eccezionali sul territorio di competenza;
- c) partecipare quale membro di diritto alla commissione edilizia comunale nelle modalità previste dalla normativa;
- d) ottemperare alle disposizioni impartite dai soggetti che in particolari circostanze svolgono il ruolo di direzione del soccorso pubblico urgente.

8. In caso di assenza o impedimento, il Comandante è sostituito dal Vicecomandante.

Art. 18 IL VICECOMANDANTE

1. Il Vicecomandante del Corpo è nominato dal Sindaco su designazione dell'Assemblea del Corpo, con le stesse modalità previste dall'Art. 17 del presente statuto, fra le persone che siano Vigile del fuoco in servizio attivo da almeno 3 anni e che abbiano frequentato o frequentino entro un anno dalla nomina, o comunque alla prima edizione disponibile, l'apposito corso di formazione con esito favorevole, a pena di decadenza. In casi eccezionali come la costituzione di un nuovo Corpo, oppure che nessun vigile abbia i requisiti di anzianità di servizio, il Vicecomandante può essere designato fra uno dei componenti in servizio attivo con l'obbligo di frequentare l'apposito corso di formazione con esito favorevole entro un anno dalla nomina o comunque alla prima edizione disponibile. La carica di vicecomandante è incompatibile nei casi previsti dal Codice deontologico.

2. La nomina deve essere comunicata alla Federazione provinciale e all'Unione Distrettuale competente per territorio, al Dirigente provinciale del Servizio Antincendi e Protezione Civile per l'approvazione di cui all'Art. 16 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 1954. In assenza di osservazioni in merito da parte del Dirigente del Servizio Antincendi e P.C., la nomina si intende approvata.

3. Il Vicecomandante coadiuva il Comandante e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento.

4. Il Vicecomandante dura in carica 5 anni dalla data della nomina del Dirigente del Servizio antincendi e protezione civile, può essere riconfermato.

Art. 19 IL SEGRETARIO



1. Il Corpo nomina, scegliendolo fra i propri componenti, il Segretario, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) predisposizione dei verbali delle riunioni del Corpo;
- b) aggiornamento del registro riportante l'attività, gli interventi e le esercitazioni;
- c) altre pratiche amministrative e burocratiche.

2. Il Segretario esercita le proprie funzioni in stretta collaborazione con il Comandante e secondo le direttive dallo stesso impartite.

3. Il Segretario dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Art. 20 IL CASSIERE

1. Il Corpo nomina, scegliendolo fra i propri componenti, il Cassiere, il quale tiene la contabilità aggiornata e regolare, dispone il pagamento delle spese e l'incasso dei proventi, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità e le direttive del Comandante.

2. La gestione economica è obbligatoriamente svolta tramite un Istituto di credito.

3. Il Cassiere dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

4. L'incarico di Cassiere può essere contestualmente svolto dal Segretario.

Art. 21 IL MAGAZZINIERE

1. Il Corpo nomina fra i propri componenti in servizio attivo o di complemento, il Magazziniere, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) aggiornamento dell'inventario di tutte le macchine, automezzi, attrezzature, equipaggiamenti ed arredamenti di proprietà o in uso al Corpo;
- b) effettuazione, al termine di ogni intervento del Corpo, della ricognizione degli automezzi e dei materiali impiegati, verificandone lo stato d'uso;
- c) segnalazioni al Comandante in merito alle necessità più urgenti, per la sostituzione e/o l'integrazione di materiali mancanti, necessari per garantire l'attività istituzionale del Corpo.

2. L'inventario generale di magazzino deve essere aggiornato almeno una volta all'anno in concomitanza con l'approvazione del conto consuntivo. Copia dell'inventario deve essere inviata al Comune e all'Unione distrettuale

3. Il Magazziniere dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

Art. 22 GRADI DI SERVIZIO

1. Nel Corpo sono previsti, oltre al Comandante e al Vicecomandante, i seguenti gradi di servizio:

- a) Capoplotone;
- b) Caposquadra.

2. Alla nomina dei Caposquadra e Capoplotone, provvede il Comandante su designazione dell'Assemblea generale.

3. I Vigili del fuoco in servizio attivo possono ricoprire i seguenti incarichi:



- a) Caposquadra: dopo il 3° anno di servizio e dopo aver seguito un apposito corso d'istruzione, con esito positivo entro un anno dalla nomina o entro il primo corso utile;
- b) Capoplotone: dopo il 3° anno di servizio e dopo aver seguito un apposito corso d'istruzione, con esito positivo entro un anno dalla nomina o entro il primo corso utile;
- 4. La nomina deve essere comunicata alla Federazione provinciale ed all'Unione Distrettuale
- 5. Il Caposquadra è responsabile di una squadra composta da almeno **5 vigili**.
- 6. Il Capoplotone è responsabile di un plotone composto da almeno 2 squadre.
- 7. Gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti per la durata di cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 23 ISTRUTTORE ALLIEVI

- 1. Il Comandante, sentito il direttivo del Corpo, nomina tra i Vigili del Corpo, gli Istruttori degli allievi, i quali debbono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) età minima 21 anni;
 - b) aver svolto almeno tre anni di servizio attivo;
 - c) aver superato con esito positivo il corso per istruttore allievi.
- 2. Il Comandante, sentito il direttivo, può autorizzare l'aspirante Istruttore allievi, Vigile in servizio attivo, ad essere affiancato da un istruttore con esperienza, anche di altro Corpo, al fine di poter apprendere le modalità di gestione degli allievi. L'aspirante istruttore allievi potrà frequentare il corso istruttori allievi soltanto al compimento del 21° anno di età.
- 3. L'istruttore Allievi per il mantenimento dell'idoneità e per un continuo miglioramento delle capacità didattiche, deve partecipare ai corsi formativi organizzati dalla Federazione provinciale o da altri soggetti da questa delegati.
- 4. Gli istruttori, nel corso delle varie attività, pongono in essere tutte le misure per la salvaguardia dell'incolumità degli allievi; valutano le capacità dell'allievo e collegano i programmi e le attività alle specifiche capacità dell'allievo anche mediante l'utilizzo del materiale didattico fornito dalla Federazione.
- 5. Gli Istruttori allievi devono adempiere a quanto previsto dall'Art. 10 (Diritti e doveri del Vigile del Fuoco)

Art. 24 RESPONSABILE ALLIEVI

- 1. Il Comandante, sentito il direttivo del Corpo, nomina tra gli istruttori allievi in servizio attivo il Responsabile degli allievi, che risponde al Comandante per le attività degli stessi e ne segue le direttive.
- 2. Il Responsabile allievi, salvo l'ipotesi di revoca, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Comandante, può essere rinominato, e partecipa alle riunioni del Direttivo per la trattazione di argomenti inerenti le attività degli allievi.
- 3. Spetta al Responsabile allievi la custodia e l'aggiornamento delle schede personali degli stessi, previo incarico scritto da parte del Comandante.



4. Il Responsabile allievi deve adempiere a quanto previsto dall'Art. 10 (Diritti e doveri del Vigile del Fuoco)

Art. 25 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ED ASSEMBLEE

1. A tutte le sedute di Direttivo ed Assemblea del Corpo, possono essere invitati l'Assessore comunale delegato ed il Presidente della Federazione provinciale o suo delegato, l'Ispettore o suo delegato.

Art. 26 ASSICURAZIONE

1. I Vigili del fuoco godono della tutela assicurativa contro gli infortuni o malattie in base alla vigente normativa. Sono pure garantiti per tutti i danni economici, civili e morali che dovessero subire in conseguenza degli interventi effettuati, previsti dal presente regolamento.

2. Tutti gli infortuni, malattie e danni conseguiti nell'adempimento del servizio devono essere comunicati immediatamente al Comandante, il quale provvede a inoltrare agli organi competenti la richiesta d'indennizzo.

3. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alla legislazione vigente.

Art. 27 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Il Corpo è dotato di autonomia amministrativa e gestionale propria. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

2. Il Corpo adotta ogni anno un bilancio annuale secondo le indicazioni del "Regolamento-Norme amministrative", parte integrante del presente Statuto, approvato dalla Giunta Provinciale.

Art. 28 SERVIZI A PAGAMENTO

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle norme vigenti, possono essere a pagamento:

a) i soccorsi tecnici non urgenti prestati ad enti ed a privati;

b) le visite e i servizi di vigilanza

c) i servizi di collaborazione e di assistenza tecnica in caso di manifestazioni organizzate da privati e da enti, anche se espressamente richiesti dall'autorità di pubblica sicurezza.

2. Quando non siano previsti da norma di legge o da deliberazione della Giunta provinciale, i servizi a pagamento sono svolti a giudizio insindacabile del Comandante. Le tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale sulla base del tariffario di riferimento provinciale, proposto dalla Federazione provinciale ed approvato dalla Giunta Provinciale.

Art. 29 COLLEGIO DEGLI ARBITRI

1. Nelle vertenze riguardanti il Corpo, sorte fra i suoi componenti, decide il Direttivo.

2. Nelle vertenze sorte fra i componenti ed il Comandante o il Direttivo decide l'Assemblea.

3. In ogni caso le vertenze ed i ricorsi riguardanti le espulsioni sono proponibili al Collegio dei Probiviri della Federazione provinciale dei Corpi VV.F. volontari, che decide in via definitiva.

Art. 30 DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti all'Assemblea o al Direttivo, validamente costituiti.



Le istanze possono essere poste in votazione in Assemblea solo se inoltrate per iscritto al Comandante almeno tre giorni prima della convocazione. In caso contrario, le stesse possono essere trattate in Assemblea solo se sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto e qualora almeno la metà più uno dei presenti, aventi diritto di voto, siano favorevoli.

2. Alle elezioni o designazioni si procede con votazione segreta.

3. Ad esclusione delle designazioni di Comandante e Vicecomandante, successivamente alla prima votazione, se nessuno ha raggiunto la maggioranza richiesta dei voti espressi dagli aventi diritto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. Le altre deliberazioni si adottano di norma con votazione per alzata di mano. Su richiesta di almeno un quinto dei componenti aventi diritto al voto, presenti in Assemblea, la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.

4. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale con gli argomenti trattati e deliberati con allegato l'elenco dei presenti, firmato dal Comandante e dal Segretario.

5. Il primo punto dell'ordine del giorno di ogni riunione o seduta deve contemplare la lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

6. Al fine di consentire l'ottimale coordinamento dell'attività dei Corpi, il Comandante è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Ispettore Distrettuale competente, riguardo ad eventuali problematiche nella materia antincendi, fornendo copia della corrispondenza intercorrente con uffici ed enti e degli atti assunti in merito.

Art. 31 SORVEGLIANZA GENERALE

1. Il Sindaco esercita la sorveglianza sui Corpi istituiti nel comune di appartenenza, in ordine all'osservanza delle leggi, regolamenti e altre disposizioni vigenti in materia antincendi. Il Comandante è tenuto a riferire al Sindaco, su richiesta dello stesso, su tutte le questioni attinenti il servizio del Corpo.

2. L'Ispettore distrettuale sorveglia l'andamento generale e l'organizzazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del distretto di competenza, fornendo l'assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa per il migliore adempimento degli obblighi di legge e per l'espletamento delle attività sociali. A tale scopo egli può chiedere copia delle deliberazioni, di atti o altri chiarimenti ritenuti necessari ed informare la Federazione.

Art. 32 INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono ricoprire le cariche previste per i componenti del Direttivo del Corpo, coloro che siano stati condannati all'interdizione dai pubblici uffici (Art. 28 del Codice Penale).

Approvato con delibera di consiglio n. 20 dd. 10.06.2024



IL SINDACO
Luca Fattori